

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. CVII
n. 1

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO PER L'INTER-
VENTO STRAORDINARIO NEL SETTORE ZOOTECNICO

(Giugno 2000 - Dicembre 2002)

*(Articolo 7, comma 2, della legge 9 aprile 1990, n. 87,
e successive modificazioni)*

Presentata dal Ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

—————
Comunicata alla Presidenza il 7 febbraio 2003
—————



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL
CONSUMATORE

Ufficio QTC IX - *Produzioni Animali*

RELAZIONE

"Stato di attuazione della legge 8 agosto 1991, n.252 di modifica alla legge 9 aprile 1990, n.87, concernente interventi urgenti per la zootecnia, nonché della legge 17 agosto 1999, n.290 (art.5), recante proroga dei termini nel settore agricolo – Periodo giugno 2000 – dicembre 2002.

1. PREMESSA

La legge n.87 del 9.4.1990 recante interventi urgenti per la zootecnia, affidava ad un apposito Comitato, coadiuvato da un Gruppo di esperti, il compito di verificare la situazione del settore, redigere il piano di intervento e provvedere alle determinazioni di ammissibilità a finanziamento dei progetti sottoposti ad esame.

Il Comitato ed il Gruppo di esperti venivano nominati, rispettivamente, con D.P.C.M. del 20 luglio 1990 e con D.M. 24783 del 26.9.1990.

Il primo programma predisposto dal Comitato fu approvato dal CIPE il 12.3.1991. Successivamente, a seguito delle modifiche apportate dalla richiamata legge 252/91, il Comitato aggiornò il programma originario, che fu approvato dal CIPE il 30.9.1991.

Il Programma approvato dal CIPE, dopo aver rilevato un particolare stato di crisi del comparto delle carni bovine indirizza i limitati interventi al settore bovino, agevolando quelle strutture che ritiene possano stimolarne la ripresa.

Il Programma evidenzia, inoltre, una serie di mutamenti in atto che possono determinare un ulteriore aggravamento dello stato di crisi: trend della domanda, evoluzione del sistema distributivo, struttura dell'allevamento nazionale, situazione e ruolo delle imprese di macellazione, lavorazione e trasformazione, forte interazione fra gli operatori della filiera.

Secondo il Programma, la razionalizzazione del settore ed il superamento dello stato di crisi non può che avvenire favorendo progetti che aggregino le imprese e che ne stimolino la operatività all'interno di una filiera, individua obiettivi e linee guida che fanno costantemente riferimento al concetto di "realizzazione di gruppi di imprese" operanti in un "progetto integrato", sottolineando la

necessità di ristrutturare le aziende in crisi per la situazione del settore, attraverso la loro partecipazione ad unità aggregate capaci di porsi in modo innovativo sul mercato.

Il Programma constata altresì che la realizzazione del progetto di ogni singolo gruppo di imprese richiede un forte impegno finanziario, sia per la realizzazione dei programmi di sviluppo che per riequilibrare l'impegno finanziario che ne deriva; fissa anche il limite minimo del 50% di incidenza degli investimenti totali sul fabbisogno finanziario totale del Progetto integrato.

Il Programma richiede anche che tali aggregazioni di imprese siano sostenute da forti legami di filiera e che le imprese di macellazione e gli allevatori, comunque organizzati, ne costituiscano la struttura portante. I gruppi di imprese devono inoltre dotarsi di una società capofila in grado di guidarne le strategie ed assumersi la responsabilità tecnica della attuazione dei progetti.

Pertanto l'elemento fortemente innovativo del Programma deliberato dal CIPE risulta essere la modalità con cui perseguire gli obiettivi di superamento dello stato di crisi: ovvero finanziare progetti integrati di gruppi di imprese operanti con vincoli societari in una duratura ottica di filiera. Questo elemento innovativo informa tutta la implementazione della legge 252/91, sia nella fase di approvazione dei progetti che nella fase della loro ammissibilità ai benefici pubblici. Le risorse finanziarie pubbliche, pertanto, sono destinate a gruppi di imprese e non a singole imprese, i progetti sono affidati alla realizzazione da parte di imprese unite da una forte aggregazione e non a singole imprese. Le azioni delle singole imprese, pertanto, sono parte di un progetto aggregato e come tale inscindibile. Ciò per il fatto che, ad esempio, un impianto produttivo al servizio di tutte le società del gruppo avrebbe potuto aver bisogno di risorse di entità rapportabile all'entità di quelle del progetto generale e non alla singola azienda dove sarebbe stato localizzato tale intervento. A tal proposito occorre rimarcare come la suddivisione fra le imprese aggregate sia stata indicata dalle stesse come elemento progettuale.

Per concretizzare il vincolo di filiera viene anche richiesto alle società aggregate in ogni Progetto approvato, di prestare idonea garanzia fidejussoria a garanzia dell'impegno solidale di tutti i soggetti partecipanti alla realizzazione del progetto, anche a fronte della mancata realizzazione da parte di ogni singola impresa. Un impegno forte, che ha anche determinato l'impossibilità di gruppi di imprese, mancando questa garanzia solidale, di poter dare attuazione ai loro progetti integrati, per altro già approvati.

Il programma quindi contiene una dettagliata analisi delle tematiche e soprattutto delle problematiche specifiche del settore delle carni bovine, nonché le misure possibili a carico dell'intervento pubblico, per consentire al comparto delle carni di evolversi in un sistema agroindustriale con imprese capaci di garantire la produzione di carni di elevati standard di qualità. Tutto ciò in un organico rapporto di filiera (allevamento, macellazione, porzionamento, confezione e distribuzione) assicurando da un lato il contenimento dei costi e dall'altro la massima affidabilità igienico-sanitaria per il consumatore.

Con la richiamata delibera 12/3/1991 fu stabilito inoltre di:

- a) Concentrare gli interventi nel settore della carne bovina, anche in considerazione della situazione di crisi nel settore
- b) Assicurare assoluta priorità a progetti di sviluppo con caratteristiche dimostrative;
- c) Assicurare la coerenza dei progetti con la regolamentazione CEE relativa alla organizzazione comune di mercato del settore;

- d) Riservare ai soggetti operanti nel Mezzogiorno una quota non inferiore al 20% dei contributi e dei finanziamenti erogati.

Il programma degli interventi in questione era volto a fornire con urgenza un aiuto strategico ad un settore particolarmente in crisi.

Gli investimenti ammessi a contribuzione hanno sostanzialmente riguardato l'ammodernamento tecnologico e sanitario ed il potenziamento degli stabilimenti di macellazione, lo smaltimento e la valorizzazione dei sottoprodotti, linee di lavorazione e confezionamento della carne, l'adeguamento degli spazi e degli impianti per una miglior conservazione e logistica del prodotto, l'acquisizione di strutture produttive e di impianti di lavorazione e trasformazione per adeguarne e finalizzarne la tecnologia produttiva, l'acquisizione di strumentazione per favorire lo sviluppo dei processi di qualità.

Esigenze di riequilibrio finanziario sono state considerate aggiuntive agli investimenti in quanto strettamente correlate al volano finanziario attivato da tali investimenti, determinando, così come previsto al punto 61, secondo comma, della delibera Cipe 30/9/91, il fabbisogno finanziario complessivo per la realizzazione dei progetti ammessi a contribuzione.

Va sottolineato che lo Stato ha anche teso a garantire preventivamente la corretta copertura di questo fabbisogno finanziario richiedendo, quale condizione vincolante, che la parte del fabbisogno finanziario complessivo non coperta da contributo statale, venisse totalmente coperta dalle società richiedenti in due modi: a) almeno per il 20% con denaro fresco apportato dai soci alle società in forma di aumento di capitale sociale (non riducibile per 5 anni) o, per le società cooperative, anche in forma di prestito quinquennale vincolato; b) per la differenza residua con l'impegno di Istituti bancari ad erogare altro denaro fresco con un finanziamento di durata almeno quinquennale.

E' inoltre da rilevare che alle società richiedenti era richiesto un forte impegno finanziario derivante dalla garanzia fidejussoria da prestare a favore dello Stato per la realizzazione "solidale" di tutto il progetto integrato di cui avrebbero fatto parte.

Il Comitato, alla luce di questi forti vincoli finanziari, ha ritenuto correttamente motivata l'ammissione a contributo del fabbisogno finanziario totale.

Il programma degli interventi approvati dal CIPE prevede, inoltre, il monitoraggio sull'andamento realizzativo dei progetti approvati da parte di un gruppo di esperti. Tale monitoraggio aveva come obiettivo la verifica dello stato di avanzamento del progetto, al fine di porre in evidenza la corrispondenza di quanto realizzato e dei risultati raggiunti rispetto alle previsioni.

In fase attuativa i risultati delle verifiche hanno consentito la revoca del contributo per quelle società non in grado di realizzare il progetto.

Tra le condizioni poste per la concessione dell'intervento pubblico assumeva un ruolo essenziale il vincolo di aggregazione in filiera degli organismi richiedenti e la qualificazione del prodotto. Tali condizioni venivano stimate oggettivamente preferenziali per quelle imprese in grado di garantire un effettivo e duraturo beneficio al settore, risolvendolo dalla crisi che attraversava.

Per quanto riguarda il livello qualitativo dei progetti presentati dalle imprese generalmente venivano considerati in via prioritaria i progetti di sviluppo di rilevanza nazionale, anche a respiro poliennale, finalizzati all'innovazione di prodotto o di processo, al controllo della qualità ed al miglioramento del sistema logistico, non trascurando gli investimenti immateriali, quali marketing e

marchio, comunque tali da indurre effetti di razionale ammodernamento e sviluppo di tutti i segmenti della filiera (si sottolinea che gli investimenti immateriali, pur considerati per la valutazione del progetto, non sono stati oggetto di contributo).

A conclusione dei lavori il Comitato, nella riunione del 22 gennaio 1992, per il calcolo e la ripartizione delle risorse finanziarie, in considerazione del limitato stanziamento di lire 200 miliardi (di cui lire 179.400 milioni per investimenti e per il riequilibrio finanziario, lire 20.200 milioni per la capitalizzazione della S.p.A. FINAGRA e lire 400 milioni per il funzionamento del Comitato) ritenne di prendere in considerazione anche le risorse provenienti da altre fonti legislative, quali i mutui agevolati previsti dall'art. 15, comma 16, della legge 67/1988, a favore di cooperative agricole e loro consorzi operanti nel settore zootecnico, in quanto partecipanti alla realizzazione dei progetti ritenuti ammissibili.

Il Comitato ha previsto che il valore attuale del concorso negli interessi sui mutui, valutato in complessive lire 61.690 milioni, fosse assegnato ai gruppi costituiti da cooperative agricole per il 50% come integrazione del contributo in conto capitale, assegnato ai sensi della legge n. 252/91, e per il restante 50% quale ulteriore integrazione riconosciuta avendo riguardo, agli oneri che gravano sulla stipula dei mutui, quali ad esempio garanzie reali, oneri e spese di contrattazione, etc..

Le somme annue originariamente impegnate sono state di lire 12,538 miliardi, e hanno riguardato mutui finalizzati alla realizzazione dei progetti di filiera e al consolidamento di passività.

In merito ai mutui di consolidamento si ritiene opportuno segnalare che, la stessa legge n° 67/1988 ha collegato il riconoscimento del consolidamento alla realizzazione di progetti di investimento. Il mutuo di consolidamento, avendo lo scopo di mettere a disposizione delle Cooperative disponibilità liquide, ha svolto le stesse funzioni del contributo in conto capitale.

Nella visione di politica economica, indicata dal Comitato, che ha caratterizzato l'attuazione delle iniziative in esame, il mutuo di consolidamento è stato un intervento finanziario collegato sempre e comunque ad un progetto di investimento. E, infatti, l'articolo 5, comma 4 della legge n° 290/1999 prevede il mantenimento dell'agevolazione creditizia di consolidamento solo se combinata con un progetto di sviluppo.

Con tali premesse la disponibilità complessiva, messa originariamente a disposizione dei gruppi, è risultata di lire 241.090 milioni di cui 179.400 milioni derivanti dalla legge n° 87/90 e lire 61.690 milioni, derivanti dall'attualizzazione del concorso negli interessi di cui alla legge no 67/88.

Il riparto effettuato tra i tredici progetti approvati, recanti un fabbisogno finanziario complessivo di lire 579.137 milioni, prevede un intervento del 36,51% del fabbisogno, elevato a più del 40% per i raggruppamenti comprendenti società cooperative tenuto conto degli oneri vari che gravano sulla stipula dei mutui (ipoteche, spese contrattuali, etc.).

L'intero riparto approvato veniva sintetizzato nel seguente prospetto:

Progetti	Fabbisogno finanziario	Fondo perduto	Limiti d'impegno	Totale	Limiti d'impegno	Totale	%
Conazo	104.310	27.244	10.841	38.085	10.841	48.926	46.90
Nord-Ovest	118.100	32.971	10.147	43.118	10.147	53.265	45.10
Nord-Est	91.000	26.341	6.844	33.225	6.884	40.109	44.07

Inalca	116.412	42.502	-	42.502	-	42502	36.51
Guardamiglio	15.000	5.477	-	5.477	-	5.477	36.51
Prunotto	5.285	1.930	-	1.930	-	1.930	36.51
Trento Carni	4.128	1.507	-	1.507	-	1.507	36.51
Cim	2.000	730	-	730	-	730	26.51
Fiorucci	38.812	14.170	-	14.170	-	14.170	36.51
Agrizoo	21.000	7.667	-	7.667	-	7.667	36.51
Smia	10.500	3.834	-	3.834	-	3.834	36.51
Vitalia	6.510	2.377	-	2.377	-	2.377	36.51
C.C. Sud	46.080	12.610	2.973	15.623	2.973	18.596	40.36
TOTALE	579.137	179.400	30.845	210.245	30.845	241.090	

Avviata con tempestività la fase di approvazione dei progetti, fu possibile completare, entro il 31 dicembre 1992, tutti gli impegni di spesa.

I provvedimenti di concessione, emessi a fine 1992, hanno riguardato, sui tredici previsti, solo 8 progetti integrati di sviluppo (CONAZO, Nord-Ovest Italia, INALCA, Guardamiglio Carni, Prunotto, Trento Carni, Fiorucci, Consorzio Carni Centro Sud). Infatti non sono stati finanziati, per mancanza di requisiti, i progetti Nord Est, CIM Agrizoo, SMIA, Vitalia e parte del Consorzio Carni Centro Sud.

Tra il 1996 e 1997 tre progetti integrati sono stati revocati (Trento Carni, Consorzio Carni Centro Sud, Nord-Ovest Italia).

Ne consegue che, dell'importo originariamente ripartito a favore dei progetti costituenti il programma, le risorse realmente utilizzate sono stati di lire 96,5 miliardi a valere sui fondi della legge 252/91 e di lire 8,7 miliardi a valere sulla legge 67/88.

La legge 17.8.1999, n.290, all'art.5, comma 4 ha previsto che le imprese aggregate, già ammesse al finanziamento delle agevolazioni recate dalla Legge 252/91, potessero mantenere la titolarità e la destinazione del contributo, anche in caso del venir meno dell'originario progetto integrato, purché in grado di portare a termine la propria parte di progetto. Della norma hanno beneficiato le Cooperative Camallevamenti e Consorzio Latterie Sociali Mantovane facenti parte originariamente del gruppo con capofila Nord Ovest Italia.

La stessa legge, all'art.5, comma 2, stabilisce inoltre, testualmente: <<I benefici creditizi relativi ai mutui contratti ai sensi del comma 16 dell'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n.67, per azioni congiunte di sviluppo e consolidamento di passività, restano validi anche nel caso di parziale realizzazione del progetto integrato approvato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 1990, n.87, come sostituito dall'art. 1 della legge 8 agosto 1991, n.252, purché il progetto integrato del soggetto beneficiario del mutuo sia portato a compimento>>.

Di quest'ultima possibilità hanno potuto beneficiare, in quanto rientranti nelle fattispecie, le Cooperative GEA e Val di Cesola, facenti originariamente parte del gruppo con capofila Consorzio Carni Centro Sud.

2. STATO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E DEI PAGAMENTI EFFETTUATI

Entro il 31 dicembre 1992, termine ultimo per l'utilizzabilità dei fondi, a fronte dello stanziamento di lire 200 miliardi sono stati assunti impegni per complessive lire 196.276.488.000 ed effettuati pagamenti per lire 148.961.339.300, di cui lire 108.238.206.000 sono state liquidate in anticipazione, in quanto garantite da polizza fidejussoria, così ripartite:

- a) L. 38.981.000.000 per il finanziamento della FINAGRA;
- b) L. 400.000.000 per funzioni Comitato e Gruppo Esperti;
- c) L. 156.895.488.000 per impegni relativi ai progetti.

Con provvedimento del maggio 1995, quest'Amministrazione ha provveduto alla revoca del contributo ed al conseguente disimpegno della somma di L.26.341 milioni concessa a favore del CO.RE.ZOO. a seguito della delibera della Corte dei Conti in merito alla non conformità a legge del contributo medesimo.

Nel corso del 1995, però, la situazione ha subito notevoli cambiamenti per effetto di nuove disposizioni legislative che hanno disciplinato l'impegnabilità dei fondi non utilizzati e di quelli derivanti da revoche di precedenti impegni.

Infatti l'art.10 del decreto-legge 24 novembre 1994, n.646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre del 1994, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n.22, ha previsto, al comma 7, la utilizzazione dello stanziamento residuo recato dalla legge 9 aprile 1990, n.87, e successive modificazioni.

Al fine di fornire ai destinatari delle agevolazioni le modalità attuative del citato intervento è stata emanata la circolare 29 maggio 1995, n.5, che ha previsto, per la presentazione delle domande, il termine di scadenza del 5 agosto 1995.

Entro tale data è pervenuta una sola istanza per un fabbisogno di spesa di L.510 milioni preventivato per la realizzazione di impianti tecnologici e strutture a corollario.

La già richiamata legge 8 agosto 1995 n.341, di conversione del decreto legge 23 giugno 1995, n.244, all'art.13, comma 1, ha disposto che le somme di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n.252, di modifica alla legge 9 aprile 1990, n.87, ed all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1994, n.646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n.22, comunque non utilizzate o che si rendessero disponibili a seguito di revoca, fossero destinate alla capitalizzazione della società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge 9 aprile 1990, n.87 (FINAGRA S.p.A.), nonché al funzionamento del Gruppo di esperti di cui al comma 2 nella misura massima dell'uno per cento.

A seguito degli accertamenti effettuati, la somma disponibile da destinare alle iniziative di cui all'art.13 della citata legge 341/95 ammontava a lire 26.341 milioni derivante dalla revoca dell'impegno condizionato assunto per il Piano Nord-Est.

La ripartizione dello stanziamento tra le diverse destinazioni, considerato il non accoglimento dell'unica istanza pervenuta ai sensi della legge n.22/95, rappresentato dall'uno per cento, pari a lire 263.410.000, per il funzionamento del Gruppo di esperti e dal restante importo di lire 26.077.002.500 alla capitalizzazione della già citata Società per azioni costituita ai sensi dell'art.5 della legge 9 aprile

1990, n.87. Lire 588.500 costituiscono economia di bilancio non reimpegnate.

Relativamente alle somme reimpegnate sono stati effettuati, nel corso del 1995 e 1996, pagamenti di lire 26.077.002.500, pari all'impegno per FINAGRA, e di lire 215.898.865 per l'attività svolta dal Gruppo esperti L.341/95 per il periodo luglio 1995 - ottobre 1997.

In ordine ai progetti approvati si fa presente che l'agevolazione concessa alla Cooperativa Trento Carni è stata revocata in quanto la Cooperativa ha rinunciato al completamento degli investimenti a seguito delle difficoltà incontrate con le Amministrazioni locali. Il contributo anticipato di L.493.694.000 è stato restituito mentre la somma residua di lire 1.017.306.000, iscritta nei residui perenti, è stata eliminata dal conto del patrimonio. Conseguentemente non è stato possibile destinare le somme non utilizzate, rese disponibili a seguito della revoca, per l'ulteriore capitalizzazione della FINAGRA S.p.A..

Durante il 1998 si è proceduto alla revoca dal contributo anche nei riguardi di altri due raggruppamenti Nord-Ovest Italia e Consorzio Centro Carni Sud.

Al 30 giugno 2000 risultano pertanto assunti impegni per complessive lire 162.911.122.400 ed effettuati pagamenti per lire.162.148.077.865 di cui lire 111.653.186.000. liquidate, come innanzi detto, per anticipazioni.

Per effetto dei provvedimenti di revoca di contributo nei confronti delle filiere Trento Carni, Consorzio Carni Centro Sud e Nord-Ovest Italia si è provveduto a ridurre l'importo globale degli impegni per una somma complessiva di L.32.647.778.100. Si sono inoltre recuperate le somme a suo tempo anticipate per un importo totale di L.22.880.007.000.

Relativamente alla filiera Nord-Ovest Italia, della somma a suo tempo anticipata, pari a L.27.759.384.000 si è recuperato l'importo di L.22.386.313.000 in quanto la restante parte di contributo, pari a L.5.373.071.000, è stata riconosciuta alle Società Camallevamenti e Latterie Sociali Mantovane, società rientranti nella fattispecie di cui all'art.5, comma 4, della legge n.290/99.

Nel secondo semestre 2000, avendo la filiera CONAZO comunicato l'alienazione di una struttura di allevamento, inserita nel progetto, prima del termine prescritto di inalienabilità, si è provveduto al recupero del relativo contributo concesso di £.90.671.000, maggiorato degli interessi legali.

La situazione aggiornata degli impegni e dei pagamenti effettuati è riportata nell'unito prospetto (All.1).

3. REALIZZAZIONE PROGETTI

Nel periodo giugno 2000 – dicembre 2002 tutti i progetti di filiera ancora in fase di ultimazione sono stati portati a termine dai rispettivi beneficiari. A seguito di domanda di liquidazione finale quest'Amministrazione ha quindi emanato i provvedimenti di erogazione a saldo dei contributi previsti.

Lo stato di attuazione complessivo è pari al 100% degli investimenti approvati come da tabella che segue:

Raggruppamento di filiera	% di investimento realizzata	Esito finale	D.M di liquidazione finale
Ex Nord Ov. Italia			
- Camallevamenti	100	Liquid. Finale	15/11/2000
- Latterie Sociali Mantovane	100	Liquid. finale	16/07/2002
Fiorucci	100	Liquid. finale	8/06/1999
Guardamiglio	100	Liquid. finale	28/12/1998
Inalca	100	Liquid. Finale	31/12/1998
- Inalca	100	Liquid. finale	29/10/1999
- Ultrocchi			
Prunotto	100	Liquid. finale	9/09/1994
Conazo	100	Liquid. finale	In corso di definizione

4. FINAGRA S.p.A.

La FINAGRA S.p.A., costituita per atto notaio Leonello Anderlini di Roma il 16 giugno 1992, ha sede in Roma, Via Sallustiana n.10, presso questo Ministero, socio di maggioranza.

Il capitale sottoscritto e versato al 31 dicembre 1999 risulta di lire 70.114 milioni di cui il 92.79% posseduto da questo Ministero ed il restante da 13 Istituti di Credito.

I compiti istituzionali di Finagra S.p.A., individuati dal già citato "Programma di Interventi per la Zootecnia", varato dal CIPE e, fatti propri dal Consiglio di Amministrazione che ha formalizzato precise "Norme Regolamentari Interne" che guidano l'analisi dei progetti, hanno riguardato le seguenti tipologie di intervento :

- assistenza nella predisposizione di piani economico/finanziari per progetti di ristrutturazione e sviluppo ;
- organizzazione di finanziamenti in pool ; contatti preliminari con le controparti bancarie, al fine di verificare e suscitare l'interesse per le operazioni di finanziamento prospettate ; assistenza nella predisposizione di rapporti di presentazione al sistema bancario ;
- acquisizione e dismissione di partecipazioni di minoranza in società, cooperative, consorzi, enti e associazioni ;
- rilascio di fidejussioni limitate ed accessorie a fronte di operazioni creditizie ;
- concessione di finanziamenti ;

L'intervento di Finagra è stato indirizzato, nell'ambito dell'attività di merchant bank, verso aziende che per le loro ridotte dimensioni, per l'elevato profilo di rischio, per la forma giuridica, potevano avere difficoltà sui mercati finanziari, nonostante le positive prospettive, a reperire tutte le risorse necessarie al proprio sviluppo e alla propria ristrutturazione.

Complessivamente, a tutto il 1998, hanno presentato a Finagra S.p.A. richiesta di intervento trentasette aziende, sono state avviate diciannove istruttorie e sono stati deliberati dodici interventi. La

Società a tutto il 31 dicembre 1998 ha deliberato interventi per complessive lire 33.458 milioni, riguardanti le seguenti tipologie:

- partecipazioni	Lire	11.158 milioni
- prestito	Lire	17.800 milioni
- fidejussioni	Lire	4.500 milioni
	TOTALE	Lire 33.458 milioni

Con decreto legislativo del 9 gennaio 1999 n.1, "Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società Sviluppo Italia S.p.A." la società Finagra è stata inserita tra quelle confluite nella nuova società creata dal predetto provvedimento.

5. PROCEDURA DI INFRAZIONE APERTA DALLA UE

A seguito della prevista notifica presso la CEE della suindicata legge 290/99, la Commissione Europea ha aperto, con lettera SG (2000) D/101808 del 24/02/2000, una procedura di infrazione per aiuti di Stato sia in merito alla stessa legge 290/99 che alle leggi 67/88, 87/90 e 252/91 in quanto non notificate.

5.1 Premessa

Le leggi n° 67/88, 87/90 e 252/91 agli atti non risulta che siano state notificate alla Commissione.

Va tuttavia osservato che esse risalgono a diversi anni prima del convegno di Ancona (16 - 17 marzo 1996). Tale convegno, come è noto, aveva lo scopo di fare il punto della situazione in ordine agli aiuti di stato ed alla loro applicazione in Italia, che non sempre era stata rispondente alle indicazioni della Commissione.

Infatti, il convegno in questione fu organizzato dalle Autorità italiane al fine precipuo di razionalizzare e rendere conforme all'obbligo previsto dall'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato, il sistema delle notifiche dei progetti di aiuto.

In tale dimensione, al convegno parteciparono i competenti servizi della Commissione e tutte le amministrazioni regionali per realizzare intese e sinergie mirate ad evitare per il futuro le carenze e le disfunzioni nel sistema e nella procedura delle notifiche già rilevate dalla Commissione con lettera del 22/2/94.

Sembra opportuno ricordare in proposito che, successivamente a tale convegno, le autorità italiane hanno posto la massima attenzione al rispetto delle regole comunitarie, provvedendo, generalmente, alla notifica delle norme relative agli aiuti di stato nei tempi e nei modi prescritti.

Per quanto attiene specificamente all'attuazione delle leggi in questione in linea generale si fa presente che esse hanno trovato solo parziale attuazione, infatti, a fronte delle possibilità previste dall'articolo 15, comma 16 della legge n. 67/88, di poter contrarre mutui per lire 700 miliardi, questi hanno riguardato un importo poco superiore a lire 60 miliardi, così come di seguito viene meglio

specificato allorché si riferisce in ordine all'attuazione della legge 252/91, la quale, a sua volta, a fronte di uno stanziamento di lire 200 miliardi, ha trovato utilizzazione per 96,5 miliardi, per effetto di una rigorosa applicazione delle regole che l'Amministrazione ha ritenuto di dover adottare.

Con riferimento alla legge n. 252/91 si ritiene importante contestualizzare gli interventi da essa previsti, ricordando che essi furono conseguenti alla situazione che si era creata in Italia nel settore delle carni, e in particolare di quelle bovine. Situazione riportata nei particolari nell'apposito programma approvato dal CIPE con le delibere 12 marzo 1991 e 30 settembre 1991 (allegate).

Detto programma nasceva dalla constatazione che a differenza di quanto avvenuto in altri Stati membri della Ce, come la Francia, che aveva provveduto alla ristrutturazione del sistema degli impianti di macellazione nel corso degli anni '70, riducendo il numero dei macelli da 1738 agli attuali 357, in Italia nel corso degli anni '80 la situazione era del tutto ingestibile, presentando aspetti di particolare gravità che sono continuati sino alla metà degli anni '90.

Infatti agli inizi degli anni '90 gli impianti di macellazione attivi in Italia riguardavano ancora 8.500 unità, a fronte delle 357 unità in Francia, delle 270 unità in Germania e delle 30 unità in Olanda.

Il numero elevatissimo degli impianti di macellazione e l'inadeguata distribuzione dei medesimi sull'intero territorio nazionale, rendeva del tutto impossibile una loro ristrutturazione senza un radicale intervento pubblico sulla base di un programma finalizzato a modernizzare l'intero comparto. Tenendo presente che in particolare elementi di debolezza venivano individuati nelle condizioni pedoclimatiche del territorio, nella frammentazione delle strutture produttive, che avevano difficoltà ad adattarsi alle nuove condizioni delle produzioni e dell'andamento dei consumi.

Le aziende italiane, per sopravvivere, dovevano quindi accentuare il processo di innovazione tecnologica e organizzativa in funzione di due linee operative, a seconda della tipologia del prodotto:

- a) razionalizzazione del sistema di allevamento, con l'adozione continua di miglioramenti tecnologici, finalizzata ad ottenere produzioni standardizzate a costi competitivi;
- b) differenziazione di produzioni di livello qualitativo elevato (caratteristiche sanitarie, organolettiche, ecc.) e razionalizzazione di prodotti di qualità costante e omogenea.

Per quanto riguarda gli impianti di macellazione era quindi indispensabile, ridurre in modo notevole il numero elevandone l'efficienza e la qualità. Occorreva perseguire soprattutto l'obiettivo di garantire uno "standard igienico sanitario accettabile", tenuto conto che soltanto una piccola parte dei macelli italiani disponeva del "Bollo Ce" concesso in base alla direttiva n. 64/433.

Da quanto esposto risulta evidente che in mancanza di un intervento specifico, l'intero settore non avrebbe potuto reggere all'impatto di un sistema competitivo sempre più globale.

In quest'ottica fu emanata la legge 9.4.1990 n.87, recante interventi urgenti per la zootecnia, successivamente modificata dalla legge 8.8.1991 n.252, che recava nel 1991 uno stanziamento di lire 200 miliardi per la realizzazione di progetti integrati di rilevanza nazionale, nonché la costituzione di una società per azioni, a prevalente partecipazione statale, per interventi nello stesso settore, affidando ad un apposito Comitato, coadiuvato da un Gruppo di esperti, il compito di verificare la situazione del settore, redigere il programma straordinario degli interventi, definire le linee strategiche e provvedere alle determinazioni di ammissibilità a finanziamento dei progetti sottoposti ad esame.

Come già detto, un primo programma predisposto dal Comitato fu approvato dal CIPE il 12.3.1991. Successivamente, a seguito delle modifiche apportate dalla richiamata legge 252/91, il Comitato aggiornò il programma originario, che fu approvato dal CIPE il 30.9.1991.

5.2 Analisi delle richieste specifiche contenute nella comunicazione della Commissione

5.2.1 In generale

Il Programma approvato dal CIPE, dopo aver rilevato un particolare stato di crisi del comparto delle carni bovine indirizza i limitati interventi al settore bovino, agevolando quelle strutture che ritiene possano stimolarne la ripresa.

Il Programma evidenzia, inoltre, una serie di mutamenti in atto che possono determinare un ulteriore aggravamento dello stato di crisi: trend della domanda, evoluzione del sistema distributivo, struttura dell'allevamento nazionale, situazione e ruolo delle imprese di macellazione, lavorazione e trasformazione, forte interazione fra gli operatori della filiera.

Secondo il Programma, la razionalizzazione del settore ed il superamento dello stato di crisi non può che avvenire favorendo progetti che aggregino le imprese e che ne stimolino la operatività all'interno di una filiera, individua obiettivi e linee guida che fanno costantemente riferimento al concetto di "realizzazione di gruppi di imprese" operanti in un "progetto integrato", sottolineando la necessità di ristrutturare le aziende in crisi per la situazione del settore, attraverso la loro partecipazione ad unità aggregate capaci di porsi in modo innovativo sul mercato.

Il Programma constata altresì che la realizzazione del progetto di ogni singolo gruppo di imprese richiede un forte impegno finanziario, sia per la realizzazione dei programmi di sviluppo che per riequilibrare l'impegno finanziario che ne deriva; fissa anche il limite minimo del 50% di incidenza degli investimenti totali sul fabbisogno finanziario totale del Progetto integrato.

Il Programma richiede anche che tali aggregazioni di imprese siano sostenute da forti legami di filiera e che le imprese di macellazione e gli allevatori, comunque organizzati, ne costituiscano la struttura portante. I gruppi di imprese devono inoltre dotarsi di una società capofila in grado di guidarne le strategie ed assumersi la responsabilità tecnica della attuazione dei progetti.

Pertanto l'elemento fortemente innovativo del Programma deliberato dal CIPE risulta essere la modalità con cui perseguire gli obiettivi di superamento dello stato di crisi: ovvero finanziare progetti integrati di gruppi di imprese operanti con vincoli societari in una duratura ottica di filiera. Questo elemento innovativo informa tutta la implementazione della legge 252/91, sia nella fase di approvazione dei progetti che nella fase della loro ammissibilità ai benefici pubblici. Le risorse finanziarie pubbliche, pertanto, sono destinate a gruppi di imprese e non a singole imprese, i progetti sono affidati alla realizzazione da parte di imprese unite da una forte aggregazione e non a singole imprese. Le azioni delle singole imprese, pertanto, sono parte di un progetto aggregato e come tale inscindibile. Ciò per il fatto che, ad esempio, un impianto produttivo al servizio di tutte le società del gruppo avrebbe potuto aver bisogno di risorse di entità rapportabile all'entità di quelle del progetto generale e non alla singola azienda dove sarebbe stato localizzato tale intervento. A tal proposito occorre rimarcare come la suddivisione fra le imprese aggregate sia stata indicata dalle stesse come elemento progettuale.

Per concretizzare il vincolo di filiera viene anche richiesto alle società aggregate in ogni Progetto approvato, di prestare idonea garanzia fidejussoria a garanzia dell'impegno solidale di tutti i

soggetti partecipanti alla realizzazione del progetto, anche a fronte della mancata realizzazione da parte di ogni singola impresa. Un impegno forte, che ha anche determinato l'impossibilità di gruppi di imprese, mancando questa garanzia solidale, di poter dare attuazione ai loro progetti integrati, per altro già approvati.

Il programma quindi contiene una dettagliata analisi delle tematiche e soprattutto delle problematiche specifiche del settore delle carni bovine, nonché le misure possibili a carico dell'intervento pubblico, per consentire al comparto delle carni di evolversi in un sistema agroindustriale con imprese capaci di garantire la produzione di carni di elevati standard di qualità. Tutto ciò in un organico rapporto di filiera (allevamento, macellazione, porzionamento, confezione e distribuzione) assicurando da un lato il contenimento dei costi e dall'altro la massima affidabilità igienico-sanitaria per il consumatore.

Con la richiamata delibera 12/3/1991 fu stabilito inoltre di:

- a) Concentrare gli interventi nel settore della carne bovina, anche in considerazione della situazione di crisi nel settore
- b) Assicurare assoluta priorità a progetti di sviluppo con caratteristiche dimostrative;
- c) Assicurare la coerenza dei progetti con la regolamentazione CEE relativa alla organizzazione comune di mercato del settore;
- d) Riservare ai soggetti operanti nel Mezzogiorno una quota non inferiore al 20% dei contributi e dei finanziamenti erogati.

Da quanto finora illustrato, emerge che il programma degli interventi in questione non era volto ad eludere la norma comunitaria (Regolamento CEE n.866/90), rispetto alla quale veniva invocata la coerenza, così come riportato al punto 2 lettera B della delle delibere CIPE 12 marzo 1991 e 30 settembre 1991, bensì a fornire con urgenza un aiuto strategico ad un settore particolarmente in crisi.

Gli investimenti ammessi a contribuzione hanno sostanzialmente riguardato l'ammodernamento tecnologico e sanitario ed il potenziamento degli stabilimenti di macellazione, lo smaltimento e la valorizzazione dei sottoprodotti, linee di lavorazione e confezionamento della carne, l'adeguamento degli spazi e degli impianti per una miglior conservazione e logistica del prodotto, l'acquisizione di strutture produttive e di impianti di lavorazione e trasformazione per adeguarne e finalizzarne la tecnologia produttiva, l'acquisizione di strumentazione per favorire lo sviluppo dei processi di qualità.

Esigenze di riequilibrio finanziario sono state considerate aggiuntive agli investimenti in quanto strettamente correlate al volano finanziario attivato da tali investimenti, determinando, così come previsto al punto 61, secondo comma, della delibera Cipe 30/9/91, il fabbisogno finanziario complessivo per la realizzazione dei progetti ammessi a contribuzione.

Va sottolineato che lo Stato ha anche teso a garantire preventivamente la corretta copertura di questo fabbisogno finanziario richiedendo quale condizione vincolante che la parte del fabbisogno finanziario complessivo non coperta da contributo statale, venisse totalmente coperta dalle società richiedenti in due modi: a) almeno per il 20% con denaro fresco apportato dai soci alle società in forma di aumento di capitale sociale (non riducibile per 5 anni) o, per le società cooperative, anche in forma di prestito quinquennale

vincolato; b) per la differenza residua con l'impegno di Istituti bancari ad erogare altro denaro fresco con un finanziamento di durata almeno quinquennale.

E' inoltre da rilevare che alle società richiedenti era richiesto un forte impegno finanziario derivante dalla garanzia fidejussoria da prestare a favore dello Stato per la realizzazione "solidale" di tutto il progetto integrato di cui avrebbero fatto parte.

Il Comitato, alla luce di questi forti vincoli finanziari, ha ritenuto correttamente motivata l'ammissione a contributo del fabbisogno finanziario totale.

Nel corso del 2000 - 2002 quest'Amministrazione, a seguito di reiterate richieste di chiarimento inoltrate dalla Commissione, ha provveduto a fornire gli elementi informativi richiesti di seguito elencati.

- a. Capacità di macellazione;
- b. Investimenti produzione primaria;
- c. Riequilibrio finanziario e consolidamento di passività;
 - aiuti concessi ai fini del riequilibrio finanziario (legge 252/91);
 - aiuti concessi ai fini del consolidamento di passività (legge 67/88);
- d) Tassi di aiuto;
- e) Finagra.

5.2.2 Capacità di macellazione

Attraverso l'analisi ex-ante ed ex-post dei dati sulla macellazione di bestiame bovino, riferiti alle annualità interessate dagli investimenti della legge 252/91, ricavati da fonti di questo Ministero, dell'ISMEA e del Ministero della Sanità è stato possibile dimostrare che gli investimenti nel settore della macellazione hanno riguardato essenzialmente l'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico ma che la potenzialità produttiva degli stabilimenti di macellazione, nel periodo interessato, non è aumentata ma ha subito un decremento vicino al 6% come da seguente tabella.

L.252/91 - POTENZIALITA' PRODUTTIVA STABILIMENTI DI MACELLAZIONE						
	Località	N. bollo CEE	Potenzialità Produttiva		Variazione	Variazione
			Ex ante	Ex post	Capi/h	%
BOVINI						
Progetto integrato INALCA			225	240	15	6,67%
INALCA	Ospidaletto Lodigiano	126L	0	120		
INALCA	Castelvetro di Modena (MO)	132MSFP	80	120		
ULTROCCHI	Santo Stefano Ticino	195MS	60	0		
MIRAGOLI	Spino D'Adda	285MS	35	0		
COPROCAR	Rubiera		50	0		

Progetto integrato GUARDAMIGLIO	Piacenza	592 MSFP	30	30	0	0,00%
Progetto integrato CONAZO			170	160	-10	-5,88%
MCLC	Pegognaga (MN)	253 MSP	65	70		
UNICARNI	Reggio Emilia	172 MS	45	90		
CMLC	Bologna	242 M	60	0		
CAMALLEVAMENTI	Cremona	131MS	75	40	-35	-46,67%
PRUNOTTO	Guarene (CN)	1975MS	20	20	0	0,00%
TOTALE			520	490	-30	-5,77%

5.2.3 Investimenti produzione primaria

Gli investimenti nel settore primario sono stati effettuati nell'ambito dei progetti Conazo, Gea e Valdicesola. Gli ultimi due facenti parte del revocato progetto Consorzio carni centro sud e riammessi ai sensi dell'innanzi citato art.5, comma 2 della legge 290/99.

Relativamente al livello contribuzione concesso per detti investimenti effettuati a favore della produzione primaria si è fatto presente che la percentuale di contribuzione concessa alle società GEA (19,70%) e Val di Cesole (54,89%) rientrano nei termini previsti in quanto realizzati in regione svantaggiata (Regione Molise). Per quanto concerne poi gli investimenti realizzati da CONAZO si è fatto rilevare che disaggregando i dati relativi alle tipologie di intervento (allevamento e macellazione-trasformazione) la percentuale di contribuzione ponderata, pari al 38,03%, si articola come segue:

- Allevamento 35,00%
- Macellazione-Trasformazione Regioni svantaggiate 37,35%
- Macellazione-Trasformazione altre Regioni 38,59%

Totale ponderato 38,03%.

I contributi concessi a Gea e Valdicesola si riferiscono a mutui agevolati relativi alla legge 67/88. La realizzazione degli investimenti approvati era condizione per accedere ai benefici di detta legge.

L'analisi di conformità degli investimenti nel settore primario, rispetto al Reg.2328/91, è in fase di positivo riscontro.

5.2.4 Riequilibrio finanziario

Relativamente al riequilibrio finanziario si sottolinea che tali aiuti sono stati erogati per la realizzazione di progetti integrati ed inquadrati in un unico progetto nazionale avente come obiettivo la ristrutturazione di un intero comparto dell'economia italiana.

Le aziende partecipanti ai progetti integrati hanno infatti realizzato singoli progetti strettamente correlati gli uni con gli altri, tanto che hanno dovuto prestare idonee garanzie di vincolo solidale allo Stato per la realizzazione dell'interrezza dei progetti integrati. Questo vincolo si è sostanziato in fidejussioni prestate solidariamente dalle singole aziende partecipanti al Progetto Generale a garanzia della eventuale mancata realizzazione del Progetto Generale nei tempi e nelle modalità previsti.

E' stato quindi confermato che le risorse in questione non sono state utilizzate né a copertura delle passività né a copertura delle spese di funzionamento delle imprese in questione. Le risorse finanziarie concesse per il riequilibrio finanziario sono state considerate aggiuntive agli investimenti in quanto strettamente correlate al volano finanziario attivato da tali investimenti, determinando il fabbisogno finanziario complessivo per la realizzazione di progetti ammessi a contribuzione.

5.2.5 Consolidamento passività

Relativamente alle risorse stanziato con la legge 67/88 è stato spiegato che detta legge era destinata in via esclusiva a soggetti cooperativi agricoli e loro consorzi che operavano nel settore della macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni per "consentire lo sviluppo del settore zootecnico" e quindi per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti. L'obiettivo è stato di dare agli operatori del settore zootecnico (società e cooperative agricole) uno strumento finanziario che consentisse agli stessi di superare il "periodo straordinariamente" critico del settore. E' stato previsto un sistema di intervento pubblico finalizzato a dare un assetto finanziario equilibrato alle imprese per consentire loro di operare alla realizzazione degli ammodernamenti e quindi alle ristrutturazioni degli stabilimenti e ai correlati investimenti. I mutui di consolidamento infatti hanno risposto alla necessità di sollevare le cooperative da esposizioni debitorie assunte in relazione a precedenti investimenti (vedasi disposizioni del comma 16 della legge 67/1988 - II periodo) per consentire di acquisire le liquidità finanziarie necessarie ai nuovi investimenti idonei a consentire così il superamento della crisi straordinaria che aveva colpito il settore zootecnico.

5.2.6 Tassi

Si è confermato che i valori dei tassi di aiuto concessi sono espressi in termini di equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto è stato effettuato con metodologia conforme agli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale e che i dati trasmessi con apposita tabella allegata (all.2) sono comprensivi di tutte le forme di aiuto.

5.2.6 Interventi Finagra

La società FINAGRA non ha dato alcuna attuazione alle previsioni normativa e statutaria che l'autorizzavano a concedere finanziamenti per interventi relativi alle azioni di risanamento e liquidazione di società del settore zootecnico, inoltre non ha svolto nessun ruolo nell'ambito dei progetti che hanno beneficiato degli aiuti di cui alle leggi n. 67/88 e n.252/91.

In merito alle garanzie fidejussorie è stato relazionato che:

- le garanzie fideiussorie rilasciate da Finagra sono state limitate ed accessorie rispetto a quelle che i soggetti finanziati potevano esprimere in via primaria e, comunque, non hanno riguardato imprese in difficoltà finanziarie; la concessione delle garanzie ha costituito parte integrante di una manovra finanziaria complessiva;
- le imprese, tramite queste garanzie, non hanno ottenuto interessi diversi da quelli di mercato ed avrebbero potuto comunque ottenere finanziamenti ad analoghe condizioni senza l'intervento di Finagra
- il costo delle garanzie prestate è stato in linea con le condizioni di mercato per interventi simili
- L'importo massimo dei prestiti garantiti è stato pari a lire 2.500.000.000.

Attualmente, tutte le garanzie rilasciate da Finagra sono estinte e per nessuna ha subito

escussioni che abbiano comportato pagamenti.

Relativamente alle partecipazioni azionarie in società di capitali, l'intervento di Finagra si è fondata su una approfondita analisi istruttoria, nell'ambito della quale viene svolta anche una valutazione patrimoniale-reddituale della società nel momento in cui l'intervento viene proposto.

La partecipazione è stata acquisita, temporaneamente per un periodo non superiore ai 5 anni, in misura comunque non superiore al 30% del patrimonio netto della società acquisita e non superiore, per ciascuna acquisizione, al 10% del capitale di Finagra al momento della relativa delibera di assunzione dell'intervento.

Le imprese hanno presentato, a seguito della valutazione patrimoniale-reddituale, una situazione finanziaria con i presupposti di una normale prospettiva di investimento e di un sufficiente margine di autofinanziamento.

Negli interventi di partecipazione realizzati, Finagra ha definito modalità di smobilizzo degli investimenti effettuati, ottenendo il rilascio di garanzie per gli impegni assunti dalle controparti e quindi nel rispetto dei principi espressi nella comunicazione CE (Boll CE 9-1984) sull'applicazione degli articoli 87 (ex art.92) e 88 (ex art.93) del Trattato CE alla partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese.

Nell'apposita tabella sono sintetizzati degli investimenti effettuati ed i relativi tassi di rendimento ottenuti per prestiti, partecipazioni e fideiussioni (all.3).

I tassi dei prestiti concessi da Finagra sono stati pari alla media del Rendistato a 18 mesi meno 5 punti con un minimo assicurato del 3%. Detto livello di tassi sono inferiori a quelli indicati dalla Commissione ma la differenza, almeno per quanto concerne le imprese cooperative, non può essere considerata aiuto di stato in quanto il tasso di interesse per la remunerazione è stato definito così come stabilisce il "Regolamento per la raccolta di prestito sociale" approvato dalle Assemblee dei soci delle cooperative, che recita:

“... omissis ...

Il tasso di interesse da corrispondere al socio prestatore per i prestiti sottoposti a vincoli temporali nel rimborso per almeno 18 mesi è pari alla media aritmetica semplice del "Rendistato" (riferito alle operazioni con durata superiore ai 18 mesi) vigente nei 12 mesi antecedenti il periodo di maturazione degli interessi diminuita di 5 punti; il tasso così determinato non potrà comunque essere inferiore al 2%, fermo restando comunque il limite massimo stabilito dal precedente art. 3, ai fini del mantenimento dei requisiti agevolativi fiscali”.

Si è in attesa delle considerazioni conclusive della Commissione europea in merito al rispetto degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per quanto riguarda riequilibrio finanziario, mutui di consolidamento e tassi dei prestiti obbligazionari concessi da Finagra.

Roma,

Allegato 1

Progetti realizzati - Spesa ammessa e contributo - L. 252/91 e L. 67/88

Progetto e sub-progetti	Legge n. 252/1991						Legge n. 67/1988				L. 252/91 +L. 67/88
	Totale investim. approvati 0	Riequilibrio finanziario 1	SPESA AMMESSA PROGETTO DI SVILUPPO 2	CONTR. MATURATO E LIQUIDATO A FONDO PERDUTO 3	% 4-3/2	V. A. U.E. SU MUTUO PER SVILUPPO 5	V. A. U.E. SU MUTUO PER CONSOLIDAM. 6	V.A. U.E. SU TOTALE MUTUI 7-5+6	TOTALE INTERVENTO STATALE 8=7+3+3 bis	% 9=8/2	
CONAZO	L. 59.518.049.284	L. 31.809.826.367	L. 91.327.875.651	L. 27.053.060.927	29,62%	L. 5.795.368.637	L. 2.269.074.864	L. 8.064.443.501	L. 35.117.504.428	38,45%	
FIORUCCI S.p.A.	L. 39.831.488.798	L. 0	L. 39.831.488.798	L. 14.170.000.000	35,57%	L. 0	L. 0	L. 0	L. 14.170.000.000	35,57%	
GUARDAMIGLIO	L. 15.296.548.104	L. 0	L. 15.296.548.104	L. 5.477.000.000	35,81%	L. 0	L. 0	L. 0	L. 5.477.000.000	35,81%	
INALCA	L. 139.597.581.320	L. 0	L. 139.597.581.320	L. 42.502.000.000	30,45%	L. 0	L. 0	L. 0	L. 42.502.000.000	30,45%	
PRUNOTTO S.n.c.	L. 4.243.327.136	L. 0	L. 4.243.327.136	L. 1.930.000.000	45,48%	L. 0	L. 0	L. 0	L. 1.930.000.000	45,48%	
CAMALLEY (1)	L. 2.797.905.000	L. 2.000.000.000	L. 4.797.905.000	L. 2.606.176.800	54,32%	L. 0	L. 0	L. 0	L. 2.606.176.800	54,32%	
C.I.S.M. (1)	L. 7.966.340.000	L. 4.000.000.000	L. 11.966.340.000	L. 3.260.533.100	27,25%	L. 0	L. 0	L. 0	L. 3.260.533.100	27,25%	
GEA (2)	L. 2.386.708.000	L. 0	L. 2.386.708.000	L. 0	0,00%	L. 470.291.019	L. 0	L. 470.291.019	L. 470.291.019	19,70%	
VAL DI CESOLA (2)	L. 553.923.850	L. 0	L. 553.923.850	L. 0	0,00%	L. 99.983.826	L. 204.061.468	L. 304.045.294	L. 304.045.294	54,89%	
TOTALE	L. 272.191.871.492	L. 37.809.826.367	L. 310.001.697.859	L. 96.998.770.827	31,29%	L. 6.365.643.482	L. 2.473.136.332	L. 8.838.779.814	L. 105.837.550.641	34,14%	

(1) Ex Nord Ovest Italia

(2) Ex Consorzio Carni Centro Sud

22/01/03 Progetti realizzati spesa ammessa e contributo L252-91-2002

Legge 252/91 di modifica della legge 87/90

SITUAZIONE IMPEGNI/PAGAMENTI al 31 dicembre 2002

Allegato 2

Importi in lire

	Impegni	Anticipazioni (*)	Liquidazioni	Totale erogato	Da erogare a saldo
A) FINAGRA	Totale	65.058.002.500	65.058.002.500	65.058.002.500	
	£	£	£	£	£
B) SPESE DI FUNZIONA- MENTO	Comitato e Gruppo esperti (L. 252/91)	400.000.000	283.439.300	283.439.300	
	Gruppo esperti (L. 341/95)	263.410.000	257.413.065	257.413.065	
	Totale	663.410.000	540.852.365	540.852.365	
	£	£	£	£	£
C) PROGETTI	CONAZO	27.244.000.000	26.862.852.000	27.053.060.927	221.456.000
	NORD OVEST	revocato	recuperata	0	
	Camallevamenti (ex N.O.)	2.606.176.800	2.412.198.000	2.412.198.000	154.994.000
	C. L.S.M. (ex N.O.)	3.260.533.100	2.960.873.000	2.960.873.000	299.660.100
	INALCA	42.502.000.000	38.480.972.000	38.480.972.000	
	PRUNOTTO	1.930.000.000	965.000.000	1.930.000.000	
	TRENTO CARNI	revocato	recuperata	0	
	FIORUCCI	14.170.000.000	14.169.998.000	14.169.998.000	
	GUARDAMIGLIO	5.477.000.000	3.414.980.000	5.477.000.000	
	CARNI CENTRO SUD	revocato	recuperata	0	
	Totale	97.189.709.900	89.266.873.000	40.287.786.027	92.262.645.927
	£	£	£	£	£
	Totale generale	162.911.122.400	89.266.873.000	105.886.640.892	157.861.500.792
					676.110.100

(*) Le anticipazioni sono solo per memoria e non partecipano al totale erogato in quanto recuperate all'interno delle liquidazioni

22/01/03

INTERVENTI EFFETTUATI DA FINAGRA									
DATA EROGAZIONE	ENTE BENEFICIARIO DELL'EROGAZIONE	TIPO DI INTERVENTO	N. QUOTE ACQUISTATE	PR. UNITARIO DI ACQUISTO DELLE QUOTE ALLA DATA DI EROGAZIONE (Lire)	IMPORTO EROGATO (Lire)	DATA RIMBORSO O SCADENZA	N. QUOTE RIVENDUTE	PR. UNITARIO DI MERCATO DELLE QUOTE ALLA DATA DEL RIMBORSO (Lire)	IMPORTO RIMBORSATO (Lire)
26/06/95	ULTROCCHI	PARTECIPAZIONE	86.569	13.450	1.164.354.000		/	/	/
29/06/95	ULTROCCHI	PARTECIPAZIONE	93.951	13.450	1.263.640.000		/	/	/
29/04/96	Totale Ultrocchi ULTROCCHI	Partecipazione PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	180.520 1.100	13.450 1.000.000	2.427.994.000 1.100.000.000	25/11/98	180.520	15.931	2.875.843.746
28/06/96	Totale parziale ULTROCCHI	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	4.400	1.000.000	4.400.000.000	28/06/97 28/06/98 21/01/99			220.000.000 220.000.000 660.000.000 1.100.000.000
	Totale parziale Totale Ultrocchi GUARDAMIGLIO	Pr. Obbligazione. PARTECIPAZIONE	900.000	1.000	900.000.000	22/10/99	/	/	880.000.000 880.000.000 2.640.000.000 4.400.000.000 5.500.000.000
05/07/96	GUARDAMIGLIO	PARTECIPAZIONE	850.000	1.000	850.000.000	22/10/99	/	/	/
08/07/96	GUARDAMIGLIO	PARTECIPAZIONE	1.250.000	1.000	1.250.000.000	22/10/99	/	/	/
05/07/96	Totale Guardam. GUARDAMIGLIO	Partecipazione PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	3.000.000 100	1.000 40.000.000	3.000.000.000 4.000.000.000	22/10/99 05/07/99	3.000.000 16	1.135 40.000.000	3.403.790.430 640.000.000
27/12/94	Totale Guardam. UNICARNI	Prestito Obbl PARTECIPAZIONE	2.000	1.000.000	2.000.000.000	22/10/99	84	40.000.000	3.360.000.000 4.000.000.000
18/11/98		RIVALUTAZIONE (aumento gratuito di capitale)	60	1.000.000	60.000.000				
30/09/98		PARTECIPAZIONE	750	1.000.000	750.000.000				
09/05/98		RIVALUTAZIONE (aumento gratuito di capitale)	15	1.000.000	15.000.000				
06/05/00		RIVALUTAZIONE (aumento gratuito di capitale)	13	1.000.000	13.000.000	16/06/97 16/06/97	1.000	1.000.000	1.000.000.000 101.877.565
25/06/96	Totale UNICARNI PEGOGNAGA	PRESTITO SOCIALE	2.838	1.000.000	2.838.000.000 1.500.000.000	31/05/99 30/11/02	1.060 778	1.000.000 1.000.000	1.060.000.000 778.000.000 2.938.877.565
24/12/96		PRESTITO SOCIALE			3.000.000.000				
	Totale PEGOGNAGA				4.500.000.000				

